



Assessorato agricoltura e risorse naturali

Legge Regionale 3 agosto 2016, n. 17

- Art. 5, comma 1** Investimenti materiali o immateriali, effettuati da PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria
- Art. 5, comma 2** Investimenti materiali o immateriali, effettuati da PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria finalizzati a garantire la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza di animali e per la realizzazione di produzioni locali
- Art. 6** Investimenti materiali e immateriali, effettuati da PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Mutui integrativi rispetto agli aiuti a fondo perduto previsti dai bandi del PSR 2014/20 inerenti a:

- Tipologia di intervento 4.1.1** Investimenti in aziende agricole
- Tipologie di intervento 4.1.2** Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole -
Giovani agricoltori
- Sotto-misura 4.2** Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Sotto-misura 7.6** Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi

CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ambito di applicazione generale

1.1 Le presenti disposizioni costituiscono i criteri applicativi per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 commi 1, 2 e dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), di seguito denominata l.r. di riferimento, a valere sul fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 24 della medesima e per il finanziamento delle seguenti tipologie d'investimento:

- investimenti nel settore della produzione agricola primaria;
- investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- investimenti finalizzati a garantire la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza di animali e per la realizzazione di produzioni locali.

1.2 Gli aiuti sotto forma di mutuo a tasso agevolato sono concessi ai sensi e nei limiti:

- del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- della l.r. di riferimento;
- della deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1137 recante: "Approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 243 in data 03/03/2017 recante "Approvazione della costituzione di un fondo di rotazione presso la Finaosta SPA per la concessione di mutui in favore del settore agricolo. Ai sensi della legge regionale 17/2016. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del suddetto fondo";
- dei presenti criteri applicativi.

1.3 I regimi di aiuto sono stati registrati presso la Commissione Europea con i seguenti numeri:

- n. SA.46329(2016/XA) per gli aiuti di cui all'art. 5 comma 1 e 2;
- n. SA.46330(2016/XA) per gli aiuti di cui all'art. 6.

2. Tipologia di intervento

2.1 I mutui di cui ai presenti criteri sono erogati a integrazione dell'aiuto a fondo perduto, co-finanziato nell'ambito del P.S.R. 14-20 e oggetto delle domande collocate nelle graduatorie riferibili alle finestre utili alla presentazione delle domande a valere su:

- a) Tipologia di intervento 4.1.1 - Investimenti in aziende agricole;

- b) Tipologie di intervento 4.1.2 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori;
 - c) Sottomisura 4.2 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - d) Sottomisura 7.6 - Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alloggi.
- 2.2 I mutui saranno assegnati sulla base della disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 24 della l.r. di riferimento.
- 2.3 Nel caso in cui le disponibilità del fondo di cui al punto precedente non siano sufficienti a soddisfare le richieste, lo stesso sarà proporzionalmente ripartito in funzione del tiraggio delle singole graduatorie.

3. Beneficiari e intensità aiuto

- 3.1 Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale, collocate utilmente nelle graduatorie delle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e della sottomisura 4.2, nonché i seguenti altri soggetti collocati sulla graduatoria della sotto misura 7.6:
- a) i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola;
 - b) gli enti locali e le loro forme associative.
- 3.2 L'importo del mutuo potrà coprire fino al 90% della spesa ammessa.

4. Tasso d'aiuto

- 4.1 Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo, è pari all'1% e sarà confermato con provvedimento del dirigente della Struttura competente in sede di concessione del mutuo, fatto salvo un eventuale adeguamento dello stesso al fine di soddisfare le condizioni di cui al punto successivo.
- 4.2 La struttura competente verifica che l'aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato, concesso ai sensi dei presenti criteri, generi un'equivalente sovvenzione lorda non superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile e che il beneficio complessivo, tenuto conto anche dell'aiuto a fondo perduto cofinanziato, non sia superiore alle intensità massime d'aiuto previste dall'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

5. Costi ammissibili

- 5.1 Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto le voci di spesa ammesse ad incentivo nel bando oggetto di mutuo integrativo.
- 5.2 Sono, inoltre, ammissibili:
 - a. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile;
 - b. le spese notarili, comprensive delle relative imposte.

6. Requisiti generali di ammissibilità

- 6.1 Il richiedente deve soddisfare i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal rispettivo bando oggetto di mutuo integrativo.
- 6.2 La domanda deve essere collocata utilmente nella graduatoria di riferimento.
- 6.3 Il richiedente deve ottenere da parte di FINAOSTA una valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio e l'adeguatezza delle garanzie offerte.
- 6.4 La documentazione integrativa di perfezionamento, laddove prevista, deve essere presentata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio competente.
- 6.5 Devono essere rispettate le ulteriori condizioni pertinenti con riferimento agli articoli 5 e 6 della l.r. di riferimento, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1137/2016.
- 6.6 Il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- 6.7 L'impresa beneficiaria non deve essere un'impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

7. Determinazione della spesa ammessa

- 7.1 Si assume come spesa ammissibile l'importo ritenuto congruo e ragionevole per l'investimento previsto, nell'ambito del bando di riferimento e senza l'applicazione dei tetti di spesa massimi, con l'aggiunta dei costi inerenti alle spese notarili, comprensive delle relative imposte, dell'I.V.A., laddove ammissibile, e la detrazione dell'aiuto in conto capitale concesso ai sensi della specifica tipologia di intervento.

- 7.2 L'importo del mutuo è pari al 90% della spesa ammessa determinata ai sensi del punto precedente nel limite di un massimo di 500.000 euro. E' data facoltà ai beneficiari di optare per una somma mutuata inferiore a quella ammissibile.
- 7.3 In sede di istruttoria finale l'importo del mutuo sarà determinato, nel rispetto di quanto disciplinato ai precedenti punti 7.1 e 7.2, tenuto conto della rendicontazione contabile e dei rispettivi giustificativi di spesa presentati.

8. Presentazione della domanda di aiuto

- 8.1 I soggetti interessati possono presentare la domanda di mutuo nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dai rispettivi bandi oggetto di finanziamento integrativo.
In sede di prima applicazione le domande di mutuo integrative, alle istanze inoltrate nei bandi 2017 con finestra già chiusa, possono essere presentate entro il 30 giugno c.a.. Le domande inoltrate oltre i termini indicati saranno escluse dall'accesso agli aiuti.
- 8.2 Le domande sono presentate telematicamente tramite PEC del beneficiario o dal tecnico delegato alla PEC istituzionale agricoltura@pec.regione.vda.it, indirizzandole alla Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali presso lo sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.
In alternativa, la compilazione della domanda può essere effettuata direttamente presso lo Sportello unico.
- 8.3 La documentazione utile ai fini dell'istruttoria è acquisita d'ufficio dalla struttura competente presso gli atti già in possesso dell'amministrazione e pertanto le domande di mutuo integrativo ai sensi dei presenti criteri applicativi non devono essere corredate da alcuna documentazione cartacea. È data facoltà ai beneficiari di allegare, qualora non già trasmessi in sede di domanda inoltrata nello specifico bando, i file digitali dei seguenti documenti, ai fini della trasmissione diretta dei medesimi a FINAOSTA da parte della struttura competente:
- a) la stima di spesa;
 - b) gli elaborati progettuali compresi i titoli abilitativi edilizi laddove già ottenuti;
 - c) il piano di miglioramento delle prestazioni e di sostenibilità, il piano aziendale e il business plan, laddove previsti.
- 8.5 FINAOSTA potrà chiedere eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie (dichiarazioni fiscali, bilanci, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica, ecc.) ai fini degli adempimenti di propria competenza.

9. Procedimento per la concessione degli aiuti

- 9.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art 20 della l.r. di riferimento, si riportano di seguito le fasi procedurali successive alla presentazione della domanda di mutuo:

- a) esame dell'ammissibilità, completezza, regolarità, adeguatezza tecnica nonché della congruità dei costi della domanda e determinazione dell'importo del mutuo;
- b) valutazione di eventuali osservazioni e/o richieste di rimodulazioni in diminuzione della somma mutuata;
- c) approvazione della graduatoria con deliberazione della Giunta regionale;
- d) valutazione economico-finanziaria, da parte di FINAOSTA, circa il merito creditizio e l'adeguatezza delle garanzie offerte;
- e) eventuale perfezionamento delle domande con la documentazione di cui al punto 6.4;
- f) concessione del mutuo con provvedimento del dirigente della struttura competente;
- g) deliberazione del mutuo da parte di FINAOSTA e stipula del mutuo.

9.2 Tenuto conto che alcune fasi procedurali sono strettamente vincolate da quanto disciplinato nel bando della specifica tipologia di intervento, oggetto di finanziamento integrativo, si stabiliscono i seguenti termini di svolgimento del procedimento:

- a) esame dell'ammissibilità della domanda e determinazione dell'importo del mutuo entro 90 giorni dalla presentazione della medesima;
- b) approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria specifica del bando cofinanziato;
- c) valutazione economico-finanziaria circa il merito creditizio del beneficiario e l'adeguatezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA, entro 120 giorni dalla richiesta di parere, fatte salve le seguenti sospensioni:
 - 30 giorni per richieste di integrazione da parte di FINAOSTA;
 - 120 giorni complessivi per richieste di sospensione su istanza del soggetto interessato;
- d) verifiche tecnico istruttorie sulla documentazione integrativa di cui al punto 6.4, laddove prevista, entro 20 giorni dalla data di completamento dell'istanza;
- e) concessione dell'aiuto entro 15 giorni dal ricevimento della valutazione economico-finanziaria positiva di FINAOSTA o dalla conclusione della verifica di cui alla lett. d);
- f) comunicazione a FINAOSTA e al richiedente degli estremi della concessione con indicazione del termine per la realizzazione degli investimenti, dell'importo e della durata del mutuo concesso, del relativo tasso di interesse applicabile al finanziamento e dei vincoli, indicati all'art. 21 della L.R. 17/2016, oggetto di trascrizione ai fini della stipulazione del contratto di mutuo;
- g) deliberazione del mutuo da parte di FINAOSTA, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione, fatte salve eventuali modifiche delle garanzie fissate nel parere reso precedentemente, e comunicazione al beneficiario entro i 10 giorni successivi;
- h) stipula del mutuo da parte del beneficiario entro sei mesi dalla data di deliberazione del mutuo da parte di FINAOSTA, scadenza prorogabile su

richiesta del beneficiario alla struttura competente, in caso di accertati e comprovati motivi, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi;

- i) comunicazione da parte di FINAOSTA alla struttura competente degli estremi dell'atto stipulato, comprendente la trascrizione dei vincoli, o della mancata stipula del medesimo nei termini stabiliti.

- 9.3 Le graduatorie rimangono valide per una annualità decorrente dalla data di approvazione al fine dell'ammissibilità a finanziamento delle domande e di eventuali subentri di pratiche inizialmente collocate in posizione non utile al finanziamento.
- 9.4 La domanda di mutuo, in caso di conclusione con esito negativo di una delle fasi istruttorie elencate ai punti 9.1 e 9.2 e in particolare qualora FINAOSTA ravvisi una manifesta improcedibilità dell'istruttoria, sarà oggetto di avvio del procedimento di rigetto nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 19/2007.
- 9.5 Il soggetto richiedente può formulare istanza di rinuncia al mutuo e il responsabile del procedimento procederà con assunzione di provvedimento di rigetto della domanda o revoca dell'agevolazione.

10. Soggetti coinvolti

- 10.1 Il procedimento amministrativo vede coinvolti i seguenti soggetti dell'Amministrazione regionale:
 - a) **il responsabile del procedimento.** Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale.
 - b) **il supervisore dell'istruttoria.** Il supervisore è il funzionario dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria.
 - c) **il responsabile dell'istruttoria.** Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche.
 - d) **la commissione tecnica.** Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
 - il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - i funzionari responsabili degli uffici competenti;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:

- all’approvazione della spesa ammissibile;
- all’eventuale definizione di prescrizioni;
- alla valutazione di istanze che richiedono un’analisi specifica per aspetti non previsti dai presenti criteri.

La commissione procede, inoltre, a fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell’ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nei presenti criteri e a esaminare le richieste di varianti, proroghe e riesami.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il funzionario responsabile e un tecnico istruttore.

11. Avvio delle iniziative

11.1 Al fine di giustificare il “carattere incentivante” del mutuo e in riferimento a quanto stabilito dall’art. 20 comma 4 della L.R. 17/2016, l’investimento deve essere avviato solo successivamente alla presentazione della domanda di mutuo o di quella per l’aiuto in conto capitale oggetto del finanziamento integrativo sulla quale sono riportati i dati relativi al beneficiario e all’attività finanziata.

12. Erogazione della somma mutuata

12.1 La somma mutuata viene erogata al beneficiario dalla FINAOSTA in base alla seguente casistica:

- a) unica erogazione con stipula di atto definitivo di mutuo;
- b) erogazione in quote variabili secondo le seguenti modalità:
 - anticipo di una prima quota sino ad un massimo del 50% della somma mutuata, approvata;
 - massimo tre erogazioni in funzione dell’effettivo avanzamento contabile dei lavori per una percentuale massima del 90% della somma mutuata, compreso l’anticipo di cui al punto precedente;
 - 10% dell’ammontare complessivo del finanziamento da erogarsi come saldo finale.

12.2 In riferimento alle competenze stabilite nell’apposita convenzione le seguenti liquidazioni sono autorizzate, a seguito di istruttoria tecnico-contabile, mediante invio di specifico nullaosta a FINAOSTA da parte della struttura competente:

- liquidazione della somma mutuata in un’unica soluzione;
- stati d’avanzamento in acconto;
- saldo finale.

- 12.3 Gli accertamenti da parte della struttura regionale competente devono effettuarsi entro 45 giorni dalla data di assunzione al protocollo della richiesta, inoltrata dal beneficiario, completa della documentazione tecnico contabile e di rendicontazione dei costi sostenuti disciplinata nell'allegato dello specifico bando.
- 12.4 Tutte le erogazioni sono subordinate all'accertamento da parte di FINAOSTA della congruità del valore delle garanzie rilasciate.
- 12.5 Sono a carico della parte mutuataria tutte le spese relative all'istruttoria amministrativa, legale e tecnica da parte di FINAOSTA ed i premi relativi all'assicurazione incendi dei beni immobili offerti in garanzia o per altre garanzie necessarie per la sua concessione.

13. Durata del mutuo

13.1 La durata del mutuo è ripartita in due periodi:

- a) un periodo di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti, nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere gli interessi maturati sulle somme erogate da versare mediante il pagamento di rate semestrali posticipate con scadenza in data 1 luglio e 1 gennaio;
- b) un periodo di ammortamento con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di cui alla lettera precedente della durata massima variabile, a scelta da parte del beneficiario, di:
 - 5 o 10 anni nel caso di solo acquisto di beni mobili;
 - 10, 15 o 20 anni negli altri casi;
 - 10, 15, 20 o 25 anni nel caso di investimenti di cui alla sotto misura 7.6.

In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere le semestralità posticipate con scadenza in data 1 luglio e 1 gennaio comprensive di una quota di interessi e una di capitale.

14. Vincoli e divieti

14.1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili per tipologia d'investimento:

- a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- b) vincolo di avvio dell'iniziativa;
- c) vincolo d'uso;
- d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;

- e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto.
- 14.2. I vincoli e i divieti di cui alle lettere a), d) ed e), per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.
- 14.3. I vincoli e i divieti di cui alle lettere a), d) ed e), per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto.
- 14.4. I vincoli di cui alle lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai punti 14.2 e 14.3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.
- 14.5 Quanto disposto dall'art. 21, comma 5 della l.r. di riferimento potrà trovare applicazione in relazione ai mutui integrativi di cui ai presenti criteri applicativi qualora non sia in contrasto con gli impegni assunti ai sensi dei specifici bandi;
- 14.6 Il beneficiario può richiedere una deroga ai vincoli ed ai divieti di cui alle lettere b), c), d) ed e) per gravi e comprovati motivi in riferimento e nei limiti disposti dall'art 21 comma 6 della l.r. di riferimento.

15. Revoca

- 15.1 La revoca del mutuo è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati di una penale pari, al massimo, del 10 per cento del medesimo importo, qualora il beneficiario:
- a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti stabiliti alle lettere a) e d) del precedente punto 14.1;
 - b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedura ad evidenza pubblica;
 - c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini stabiliti, comprese eventuali proroghe concesse, così come disciplinato dal rispettivo bando;
 - d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;
 - e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

- 15.2 La revoca disposta per la violazione di cui al precedente punto lettera c) può essere disposta in misura proporzionale nel caso in cui le opere parzialmente realizzate siano comunque in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso per le somme revocate non si applica la penale prevista.
- 15.3 La revoca parziale del mutuo, fino al 10 per cento del capitale residuo è disposta qualora il beneficiario:
- a) violi i vincoli e i divieti di cui al punto 14.1, lettere a) e d) dei presenti criteri, nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;
 - b) violi i vincoli di cui al punto 14.1, lettere b) e c) dei presenti criteri;
 - c) violi il divieto di cui al punto 14.1, lettera e) dei presenti criteri.
- 15.4 Per le violazioni di cui alla lettera b) del punto precedente il termine finale di durata dei vincoli è conseguentemente rideterminato.
- 15.5 La restituzione può essere richiesta anche rateizzata per un periodo non superiore ai 24 mesi.
- 15.6 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini stabiliti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.
- 15.7 Per quanto non disciplinato in materia di revoche si demanda all'art. 23 della l.r. di riferimento e da quanto verrà successivamente stabilito con apposita deliberazione della Giunta regionale in merito alle percentuali di maggiorazione a titolo di penale e le percentuali di revoca parziale tenuto conto della durata della gravità e dell'entità della violazione, nonché dell'eventuale ripristino del vincolo violato.

16. Estinzione anticipata e accollo del mutuo

- 16.1 I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nell'apposita convenzione.
- 16.2. Nel caso di cessione di azienda o di alienazione dei beni oggetto di agevolazione a soggetti in possesso dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione dell'aiuto, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA.
- 16.3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza del vincolo di cui al punto 14.1, lettera a) dei presenti criteri applicativi e prima della conclusione del periodo di ammortamento, modifichi la destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 74 della l.r.

11/1998, nei limiti di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

- 16.4. Nell'ipotesi di successione la richiesta di mantenimento del mutuo in capo agli eredi è presentata al responsabile del procedimento che a seguito dell'effettuazione di specifico provvedimento trasmette a FINAOSTA l'autorizzazione al trasferimento del mutuo ed il perfezionamento degli atti necessari.

17. Rinvio

- 17.1 In quanto compatibili con la l.r. di riferimento, si demanda ai capitoli specifici dei bandi oggetto di finanziamento integrativo la disciplina dei seguenti aspetti:
- a) criteri di selezione;
 - b) costi non ammissibili;
 - c) inizio ed ultimazione dei lavori;
 - d) avvio dell'investimento;
 - e) modalità di pagamento dei giustificativi di spesa;
 - f) varianti.
- 17.2 Per quanto non disciplinato dai presenti criteri si rimanda alle disposizioni contenute nell'apposita convenzione, di cui all'art. 26 della l.r. 17/2016, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 243 del 3 marzo 2017.
- 17.3 Con apposita deliberazione dalla Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, commi 1 e 2 della l.r. 17/2016, saranno stabiliti i limiti e le modalità per l'effettuazione dei controlli nelle fasi successive all'erogazione del saldo finale ai beneficiari.

18. Trattamento dei dati personali

- 18.1 La REGIONE è il "titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ha obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal predetto Codice per il trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali raccolti dalla Regione, FINAOSTA è nominata da quest'ultima "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 29 del Codice, con impegno della medesima ad attenersi alle istruzioni che le saranno impartite dalla Regione mediante separato atto scritto. Diversamente, con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, FINAOSTA è autonomo "titolare del trattamento" degli stessi ai sensi del predetto Codice ed ha, a sua volta, l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal predetto Codice per il trattamento dei dati raccolti. I dipendenti e i collaboratori di FINAOSTA sono "incaricati" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 30 del predetto Codice.

19. Disposizioni finali

- 19.1 Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale applicabile.